



COMUNE DI NIBBIOLA

Provincia di Novara

P.zza Genestrone n. 1 – CAP 28070

Tel. 0321.84854 – Fax. 0321.884900

E-mail: nibbiola@comunedinibbiola.it – PEC: nibbiola@cert.ruparpiemonte.it

AREA TECNICA

ORDINANZA N. 9 DEL 13/05/2021

Prot. n. 1433 del 13/05/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che il sig. “omissis” nato a “omissis” il “omissis” risulta essere assegnatario dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica sito a “omissis” Via “omissis”.

Vista la comunicazione prot. 00006189 del 01/03/2021 pervenuta a protocollo stessa data n. 612 con la quale l’Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Nord di Novara chiede al Comune l’emanazione ed esecuzione del provvedimento di decadenza dall’assegnazione dell’alloggio a causa di morosità nel pagamento di spese e canoni e nel mancato rispetto del piano di rientro, come previsto dal vigente art. 15 del Regolamento Regionale 2011/12/R.

Richiamata la comunicazione prot. 711 del 9.3.2021 trasmessa dal Comune di Nibbiola al sig. “omissis” con la quale si contesta quanto suindicato invitandolo a restituire entro 30 giorni le chiavi dell’alloggio lasciandolo libero lo stesso da oggetti di proprietà.

Accertato che alla data odierna nulla è pervenuto da parte dell’assegnatario.

Richiamata la deliberazione della G.C. n. 32 del 12/05/2021 con la quale si dispone con decorrenza immediata la decadenza dell’assegnazione dell’alloggio.

Vista la Legge Regionale n. 3/2010 e regolamenti attuativi.

Visto il D.P.G.R. n. 12/R del 4.10.2011.

Visto il TUEL 267/00 e ss.mm.ii

DISPONE

-La decadenza immediata dall’assegnazione dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica sito a “omissis” Via “omissis”, nei confronti del sig. “omissis” nato a “omissis” il “omissis” residente a “omissis”, con conseguente risoluzione del diritto di contratto e cessazione di ogni suo effetto dalla data di notifica del presente atto.

ORDINA

-al sig. “*omissis*” di rilasciare immediatamente l’immobile e comunque non oltre 30 giorni dalla notifica del presente atto, restituendo tutte le chiavi in possesso agli uffici comunali e lasciando libero l’alloggio e la parte comune dell’immobile da oggetti di sua proprietà.

AVVISA

Il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo contro l’assegnatario e chiunque occupi l’alloggio.

Che in difetto di rilascio volontario si provvederà all’esecuzione del provvedimento con l’uso di tutti i poteri che la Legge consente, anche in via di autotutela, e la custodia dei mobili e dei beni presenti nell’alloggio avverrà per 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi in loco mediante chiusura della porta d’accesso ovvero in altri locali idonei che saranno reperiti in seguito ed il cui indirizzo verrà immediatamente comunicato.

Che il mancato ritiro dei beni e mobili nel termine sopra indicato sarà da ritenersi significativo del disinteresse e i beni e mobili stessi saranno da ritenersi, a tutti gli effetti di legge, abbandonati, e, per l’effetto, l’Ente gestore ne acquisterà, ex art. 923 C.C., la proprietà potendo quindi disporre a propria discrezione dei beni rinvenuti, senza obbligo di rendiconto o di inventario alcuno.

Avverso la presente ordinanza è proponibile ricorso al Tribunale amministrativo Regionale del Piemonte nel termine di 60 giorni dalla notificazione.

	Il Responsabile del servizio tecnico
F.to digitalmente	Dott. Ing. Corrado Galdini